

**Assegni familiari, novità per chi li chiede. Dal primo aprile le domande vanno inoltrate direttamente all'Inps dallo sportello telematico, oppure dal patronato (l'articolo in pdf)**

PESCARA A partire dal 1° Aprile cambiano le modalità di presentazione delle domande per chiedere gli assegni familiari. A far data dal primo giorno del mese prossimo, infatti, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps attraverso lo sportello telematico. Le domande inoltrate direttamente al proprio datore di lavoro entro il 31 marzo non dovranno essere ripresentate all'Inps.

COME SI FA. A partire dal 1° Aprile, il servizio è attivo sul sito <http://www.inps.it>. Per accedere bisogna essere in possesso del Pin dispositivo, di un'identità Spid (l'identità digitale, anche quella di livello 2) o della Carta nazionale dei servizi (Cns). Naturalmente, la procedura può essere eseguita anche rivolgendosi ai patronati oppure agli intermediari che sono stati autorizzati dall'Inps.

COSA SONO. L'assegno per il nucleo familiare è un sostegno economico erogato dall'Inps per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici e somministrati, lavoratori iscritti alla Gestione separata, titolari di pensione a carico del Fondo lavoratori dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals, titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

I REQUISITI. I nuclei familiari devono essere composti dai due genitori e almeno un figlio, e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. L'Inps ha emanato una circolare nella quale si individuano oltre 700 classi di reddito. Nella tabella sopra ci sono le fasce più ricorrenti. QUANTO SPETTA. L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente. Le somme oscillano dai 500 euro al mese per chi ha 4 figli e percepisce un reddito annuo fino a 14.541 euro, agli 8 euro (sempre in presenza di 4 figli) per i nuclei che percepiscono 92.949 euro l'anno. Nel mezzo, ci sono tante situazioni intermedie, come i 67 euro (3 figli) e guadagna 25mila euro all'anno.

COSA NON DICHIARARE. Ai fini della determinazione del reddito non devono essere dichiarati il Tfr (o le anticipazioni), le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, oltre a una lunga serie di altre indennità conferite in situazioni particolari. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

CHI EROGA L'ASSEGNO. L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento dello stipendio. In alternativa, è direttamente l'Inps che paga l'assegno se il richiedente è addetto ai servizi domestici, iscritto alla Gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, beneficiario di altre prestazioni previdenziali. L'Inps effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice Iban.

DECADENZA. Il diritto all'Anf cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge o dalla parte di un'unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile al lavoro.